

Oggetto: *Appalto concorso parcheggio interrato nA18-Bagnoli - Chiarimenti*

Quesito 1: *Il bando di gara prevede un importo complessivo pari ad € 5.858.382,00 oltre IVA (di cui euro 292.919,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).*

È previsto un compenso aggiuntivo per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento?

Risposta: *L'art. 20, comma 4 della Legge n.109/1994 stabilisce che nell'appalto concorso "l'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".*

L'appalto-concorso, quindi, non è basato su una gara di offerte riconducibili ad un comune denominatore e comparabili con un semplice raffronto di cifre, ma implica una valutazione comparativa dei diversi progetti esecutivi, nella quale il vaglio economico non può essere separato da quello tecnico.

Pertanto nessun compenso aggiuntivo spetta alle imprese concorrenti per la redazione del progetto esecutivo dell'opera essendo, questo, parte integrante dell'offerta.

Quesito 2: *Nel bando si prevede che il concorrente richieda, sul progetto, il parere preventivo in tema di sicurezza antincendio al Comando Provinciale dei VV.F. di Napoli.*

Si chiede conferma di tale procedura, avanzando perplessità circa la compromissione della segretezza dell'offerta.

Risposta: *Si fa presente che il citato parere costituisce elemento indispensabile per la valutazione complessiva del progetto esecutivo proposto, anche in considerazione della necessaria cantierabilità dell'opera.*

Si rappresenta, inoltre, che la segretezza dell'offerta è principio che viene tutelato nella procedura concorsuale e pertanto, se astrattamente violato, le responsabilità non possono essere addebitate all'Ente appaltante.

Quesito 3: *Nel bando si richiede, nella redazione del progetto esecutivo, particolare attenzione al ripristino dei passaggi pedonali e carrabili delle strutture preesistenti, tra le quali quelle della società F.S., da concordare con la Società stessa.*

Si chiede se è obbligatorio procedere ad incontri con la Società F.S. per la ricerca di soluzioni progettuali preventive che potrebbero compromettere la segretezza dell'offerta.

Risposta: *La necessità di promuovere incontri con la società F.S. non è richiesta obbligatoriamente nel bando di gara. Si rappresenta che la società F.S. si è già espressa in merito al progetto preliminare e*

quindi alla tipologia di realizzazione del sottopasso ferroviario e alla viabilità pedonale e carrabile, esigendone il ripristino e il mantenimento.

Ai fini della corretta definizione dell'offerta economica, è nell'interesse dell'impresa concorrente conoscere gli oneri da corrispondere alla società F.S. per il rallentamento della circolazione ferroviaria connessa all'esecuzione delle opere.

Per quanto riguarda le perplessità avanzate circa la compromissione della segretezza dell'offerta si rimanda a quanto già riferito per il quesito n.2.

Quesito 4: Al punto 2.2.c. del Capitolato Prestazionale, si prescrive che, per le rampe, un "Raggio minimo di curvatura pari ad 8,25 mt. misurato in asse di ciascuna corsia".

Poiché tale prescrizione, diversa da quella prescritta nel D.M.1.02.1986, modificherebbe sostanzialmente il progetto preliminare si chiede conferma di tale prescrizione.

Risposta: Al punto 2.2.c. del Capitolato Prestazionale allegato al Progetto Preliminare dell'intervento per mero errore formale è stato indicato "Raggio minimo di curvatura pari ad 8,25 mt. misurato in asse di ciascuna corsia".

Tale dicitura, tra l'altro non coerente con i grafici del Progetto Preliminare e con i dettami del D.M. 1.2.1986, deve ritenersi inesatta e sostituita con la dicitura: "**Raggio minimo di curvatura per le rampe a doppio senso di marcia, misurato sul filo esterno della curva, pari a mt. 8,25.**"

Quesito 5: Relativamente al piano di sicurezza e coordinamento, si chiede di conoscere se debba essere presentato unitamente al progetto esecutivo e se debba essere nominata la figura del coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione.

Risposta: All'art. 6 della Lettera di Invito sono indicati tutti gli elaborati tecnici che dovranno costituire il progetto esecutivo. Tra questi figura il Piano di sicurezza e coordinamento con relativi allegati.

Per quanto riguarda la nomina della figura di coordinatore per la fase di progettazione, si precisa che se l'impresa partecipante è qualificata per la progettazione e la costruzione, gli elaborati devono essere redatti dai professionisti interni, mentre se l'impresa non è qualificata per la progettazione tali documenti saranno redatti dai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge 109/1994. Anche in questo caso gli oneri da corrispondere per tale prestazione professionale cedono a carico della ditta concorrente.

Quesito 6: Al punto 3.2. del Capitolato Prestazionale, sono indicate delle dimensioni del Campetto sportivo di quartiere diverse da quelle riportate nel progetto preliminare.

Poiché tale prescrizione comporterebbe sostanziali modifiche al progetto preliminare si chiede conferma di tale prescrizione.

Risposta: Per quanto attiene le dimensioni del campo sportivo da realizzare sull'area soprastante il parcheggio, si rappresenta che le dimensioni riportate nel Capitolato Prestazionale (mt. 18,00 x 21,00) si riferiscono all'ingombro totale della struttura, comprensiva della recinzione, mentre le dimensioni riportate nell'elaborato progettuale preliminare si riferiscono solamente all'area di gioco.

*Il Dirigente
Ing. Bruno Taranto*